



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20-07-2020 (punto N 23)**

Delibera N 907 del 20-07-2020

*Proponente*

FEDERICA FRATONI  
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Renata Laura CASELLI*

*Estensore VINCENZA GIANCRISTIANO*

*Oggetto*

Approvazione delle misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della l.r. 74/2019 e degli accordi con i Comuni interessati.

*Presenti*

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

*Assenti*

ENRICO ROSSI

ALLEGATI N°4

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A
B	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato B
C	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato C
D	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato D

*MOVIMENTI CONTABILI*

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Mov.</i>	<i>N. Movimento</i>	<i>Variaz.</i>	<i>Importo in Euro</i>
U-42823	2020	Assegnazione			500000,00
		a			
		prenotazione			
U-42823	2021	Assegnazione			500000,00
		a			
		prenotazione			
U-42876	2021	Prenotazione			2600000,00
U-42876	2022	Prenotazione			1400000,00

## La Giunta Regionale

### Visti:

- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la Legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 (Norme in materia di qualità dell'aria ambiente)

### Premesso che:

- presso alcune zone ed agglomerati del territorio regionale continuano a registrarsi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM<sub>10</sub> ed il biossido di azoto NO<sub>2</sub>;
- la Commissione europea ha deferito (Causa C-644/18 e C-573/19) l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti nell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE per il materiale particolato PM<sub>10</sub> e il biossido di azoto NO<sub>2</sub>.
- le zone del territorio regionale che non risultano conformi dal 2008 per il PM<sub>10</sub> sono identificate con le sigle:
  - IT0909 Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese;
  - IT0907 Zona di Prato – Pistoia che dal 2018 risulta conforme ai limiti stabiliti dalla direttiva.
- la zona del territorio regionale che non risulta conforme dal 2010 per l' NO<sub>2</sub> è identificata con la sigla:
  - IT0906 Agglomerato di Firenze

### Considerato che:

- in merito ai superamenti del valore limite relativo al materiale particolato PM<sub>10</sub>, dai risultati del progetto di ricerca PATOS (Particolato atmosferico in Toscana), emerge che la causa principale dei superamenti è da ricercarsi nella combustione di biomasse derivante sia dal riscaldamento domestico sia dalla pratica di abbruciamento di sfalci e potature all'aperto;
- nella zona "Agglomerato di Firenze", la principale sorgente, da cui hanno origine i superamenti relativi al biossido di azoto NO<sub>2</sub>, è identificata nel traffico ed, in particolare, alle emissioni "exhaust" dei veicoli diesel EURO 3, EURO 4 ed EURO 5, che si stima contribuiscano rispettivamente per il 15%, 29% e 34% (per un totale complessivo pari al 78%) – secondo i dati ACI sul parco circolante al 2017 – con la conseguenza che nella zona "Agglomerato di Firenze" si deve prevedere, in modo graduale, alla limitazione della circolazione per questi veicoli;

Considerato inoltre che

- l'articolo 9 del d.lgs. 155/2010 prevede che, se in una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e le province autonome adottano un piano che prevede le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

- il 9 dicembre 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 1182, con cui sono state individuate le aree di superamento "Agglomerato di Firenze", "Piana lucchese" e "Piana Prato-Pistoia", per le quali i comuni appartenenti sono soggetti all'elaborazione e all'adozione dei piani di azione comunale (PAC) di cui alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

- il 18 luglio 2018, con la deliberazione n. 72, il Consiglio regionale ha approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto delle criticità delle aree sopra indicate, ha previsto specifiche azioni per la riduzione degli inquinanti oggetto di superamento, al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici prefissati, tra cui quello di "portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto e materiale particolato PM<sub>10</sub> entro il 2020" mediante la realizzazione di una serie di specifici interventi;

- nonostante i positivi effetti prodotti dalle politiche regionali, realizzate dal 2010 a oggi in materia di qualità dell'aria, che hanno indotto un progressiva diminuzione delle zone in cui si verificano i superamenti dei valori limite e dell'entità dei superamenti stessi per il PM<sub>10</sub> e l'NO<sub>2</sub>, con particolare riferimento la zona "Prato-Pistoia" che dal 2018 risulta conforme ai valori limiti di concentrazione previsti dalla normativa e alla stazione di rilevamento di FI-Mosse anche questa conforme dal 2018, le procedure di infrazione avviate sono in una fase molto avanzata (Ricorso art. 258 TFUE );

Preso atto che permangono valori oltre i limiti previsti dalla normativa per la zona "Valdarno Pisano e Piana Lucchese" (stazione di rilevamento LU-Capannori) per il PM<sub>10</sub> e per la zona "Agglomerato di Firenze" (stazione di rilevamento FI-Gramsci) per l'NO<sub>2</sub>;

Considerato che in caso di permanenza dei superamenti, un'eventuale sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia comporterebbe, in futuro, oneri economici rilevanti e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;

Tenuto conto che nella fase di contenzioso con la Commissione europea, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio e che pertanto risulta necessario porre in essere misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi relativi a tali valori limite nel più breve tempo possibile;

Vista la Deliberazione del 2 dicembre 2019 n. 1487 (Approvazione schema accordo di programma con il Ministero dell'ambiente per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana) che approva il testo dell'Accordo di Programma, all'interno del quale sono programmate una serie di misure comuni, da porre in essere, in concorso con quelle previste dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai

fini del miglioramento della qualità dell'aria ambiente e del contrasto all'inquinamento atmosferico;

Preso atto che il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 17 febbraio 2020;

Visto inoltre che la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente), nelle more della modifica del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72, prevede che la Giunta regionale, approva con deliberazione misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 ai fini della risoluzione delle procedure di infrazione per quanto attiene al territorio regionale.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e 4 della medesima l.r. 74/2019:

- i comuni il cui territorio è interessato dalle procedure di infrazione adeguano gli atti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 e attuano le misure di cui alla deliberazione entro i termini previsti dalla deliberazione stessa;

- la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi previsti dal comma 3.

Considerato che, nelle more di una revisione del PRQA, l'attuazione delle misure supplementari previste dall'accordo di Programma presuppone la definizione, in accordo con i comuni interessati, di percorsi amministrativi condivisi, con tempistiche non adeguate a garantire nelle citate zone del territorio regionale il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal D.lgs. 155/2010;

Ritenuto pertanto necessario attivare gli strumenti di cui alla l.r. 74/2019, individuando, nell'ambito del citato accordo di programma, alcune specifiche misure urgenti, rafforzative del PRQA, come descritte all'Allegato "A" alla presente deliberazione, da mettere in atto con modalità idonee assicurare il tempestivo adeguamento dei limiti previsti dalla normativa europea;

Richiamato il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 74/2019 prevede che le misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 siano approvate dalla Giunta Regionale previo parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di 30 giorni dall'assegnazione dell'atto;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 3 giugno 2020 n. 681 "Misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto

legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa). Richiesta parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 74/2019" con cui le suddette misure sono state inviate alla competente commissione consiliare che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2020 e inviato con nota del 30/06/2020 (prot. n. 225568) ;

Stabilito inoltre che gli interventi di cui ai punti 2), 3), 5) e 8) di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione trovano copertura nelle risorse previste dall'accordo di programma di cui alla DGR 1487/2019;

Ritenuto inoltre di individuare i seguenti soggetti attuatori per ciascuno degli interventi di seguito finanziati:

- il Comune di Firenze responsabile dell'attuazione degli interventi di cui ai punti 2) e 8) di cui all'allegato "A" secondo le modalità definite nell'accordo di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione;
- i Comuni delle area di superamento "Piana Lucchese" e "Piana Prato Pistoia" responsabili dell'attuazione degli interventi di cui ai punti 3) e 5) di cui all'allegato "A" secondo le modalità definiti rispettivamente negli allegati "C" e "D";

Considerato invece che l'intervento di cui al punto 7) dell'allegato "A" è finanziato attraverso uno specifico strumento finanziario di competenza della Direzione Ambiente ed energia di cui alla Deliberazione del 18 maggio 2020, n. 612 (Direttive di attuazione per la selezione di progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano), mentre gli interventi di cui ai punti 1), 4), 6) 9) e 10) non determinano oneri per il bilancio regionale;

Visto il parere espresso dal Comitato di direzione nella seduta del 16 luglio 2020;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1.di approvare, sulla base delle premesse, nei contenuti dell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, così come previsto dall'art. 1 comma 1 della L.R. 74/2019;

2.di approvare gli schemi di Accordo per la realizzazione degli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana, da sottoscrivere con il Comune di Firenze, allegato "B" e i Comuni delle aree di superamento Piana Lucchese e Piana Parto-Pistoia, rispettivamente allegati "C" e "D" alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziale;

3.di procedere alla prenotazione risorse disponibili pari a euro 4.000.000,00, per la realizzazione degli interventi di cui previsti ai punti 2), 5) e 8), di cui all'allegato "A", secondo la seguente articolazione per capitolo e importo del bilancio di previsione 2020/2022:

- annualità 2021 per euro 2.600.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 42876;
- annualità 2022 per euro 1.400.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 42876;

4.di precisare che l'intervento di cui al punto 3) trova copertura sul risorse già assegnate con DGR 1487/2019 (prenotazione n. 20193549) di cui per euro 500.000,00 sull'annualità

2020 ed euro 500.000,00 sull'annualità 2021; mentre l'intervento di cui al punto 7) è finanziato attraverso uno specifico strumento finanziario di competenza della Direzione Ambiente ed energia di cui alla DGR 612/2020;

5. di stabilire che gli interventi di cui ai punti 1), 4), 6) 9) e 10) non determinano oneri per il bilancio regionale;

6. di stabilire che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte sarà subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23/2007.

Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile  
Renata Laura Caselli

Il Direttore  
Edo Bernini